



TITOLO 1°

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art.1 - Costituzione

1. È costituita una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro e di natura apartitica denominata "UNIDIR-Credito", o in forma abbreviata, "UNIDIR".

2. L'Associazione ha sede legale in Roma e può anche operare con sedi territoriali.

3. L'Associazione opera a tempo indeterminato.

4. L'Associazione può partecipare o stabilire rapporti di collaborazione anche mediante affiliazione con altre Associazioni - anche sindacali - o con Organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione ha come punto di riferimento i valori della Costituzione della Repubblica italiana.

Nell'interesse e a tutela dei propri aderenti, si perseguono i seguenti scopi di natura culturale, previdenziale, assistenziale e tecnico-professionale, per il conseguimento dei quali si intende conferito ad esso il mandato dei soci:

a) difendere e tutelare gli interessi della categoria delle alte professionalità e dei dirigenti presso ogni Ente, Associazione od Autorità pubblica o privata, previdenziale, assistenziale,



tecnico-professionale o culturale;

b) prestare consulenza in favore di tutti gli aderenti in relazione alle funzioni espletate, non perdendo di vista gli aspetti connessi e/o derivanti dalla tutela del merito e del talento;

c) promuovere ed attuare ogni iniziativa tesa alla valorizzazione dei compiti e delle funzioni delle Alte professionalità e dei dirigenti rappresentati;

d) favorire la preparazione ed il perfezionamento professionale degli aderenti, promuovendo iniziative di carattere tecnico-culturale;

e) tutelare e valorizzare il ruolo, la dignità e l'immagine esterna delle categorie rappresentate;

f) erogare servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'orientamento professionale e alla ricerca, per qualsiasi attività professionale, comprendendo fra questa anche la formazione continua e permanente, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive, la realizzazione di servizi di organizzazione aziendale, di marketing, di pubblicità ed immagine, amministrativi, contabili, di gestione del personale, di sistemi informativi e informatici aziendali. Le attività di cui al presente punto f) potranno essere anche erogate nei confronti di non soci.

L'Associazione potrà inoltre intervenire nel campo socio



sanitario, culturale e turistico con la promozione e la gestione di attività socio-assistenziali, sanitarie, educative, didattiche, ricreative, culturali, congressuali e turistiche. L'Associazione potrà realizzare studi, progetti, ricerche e fornire consulenze e servizi. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso l'organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi, nonché attraverso l'erogazione di servizi informativi anche mediante la costituzione di banche dati o la gestione di altri strumenti informatici, nonché tramite pubblicazioni affini alle materie ed aree culturali di interesse. L'Associazione potrà collaborare con soggetti, enti pubblici e privati, fondazioni, Università, associazioni e società, italiani e stranieri anche al fine di poter concorrere a bandi anche internazionali coerenti con gli scopi dell'associazione.

TITOLO 2°

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE - PATRIMONIO E CONTRIBUTI SOCIALI -

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art.3 - Iscrizione

1. Possono essere iscritti all'Associazione - su domanda - i dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali, appartenenti alle categorie dei Dirigenti, dei Quadri Direttivi, dei Funzionari e delle Alte Professionalità:

- delle Banche, Società finanziarie, similari nonché società



strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate;

- delle società assicurative;

- delle Società di gestione e revisione e in genere delle Società, Aziende di Credito, Istituti ed Associazioni del settore bancario e parabancario e similari;

- delle Aziende o Agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali;

- delle Aziende di Credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle Aziende di Credito e/o Società di cui sopra;

- delle Fondazioni bancarie e Società da queste partecipate;

- degli Enti o Società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico;

- delle Poste;

- delle Aziende di Credito, Società e Fondazioni sopra indicate, appartenenti a categoria diversa da quella del personale dell'area direttiva, che l'associazione ritenga assimilabile e di cui abbia consentito l'iscrizione;

- delle aziende del Credito Cooperativo;

tutte successivamente denominate per brevità "Aziende del settore".

2. Gli iscritti che lasciano l'attività beneficiando di strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali devono essere equiparati, a tutti gli effetti, ai soci pensionati.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'appartenenza ad altre Associazioni di carattere sindacale ed albi di carattere



professionale.

Art.4 - Patrimonio e Contributi sociali

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi straordinari dei soci fondatori e/o degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dalla gestione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Associazione;
- sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. I soci sono tenuti a corrispondere il contributo nelle misure deliberate dall'Assemblea dei Soci, con le modalità e i criteri fissati dal Consiglio Direttivo.

3. Inizialmente non è previsto il versamento di alcuna quota associativa di ammissione e il Consiglio Direttivo può deliberare l'introduzione di una quota e la sua successiva variazione.

4. Il contributo associativo non è trasmissibile a terzi e non è soggetto a rivalutazione.



5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.5 - Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per altro grave motivo;
- 6) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza immediata da tutti gli incarichi ricoperti in seno all'Associazione, nonché da ogni altro incarico cui è stato designato dall'Associazione medesima.

Il socio deceduto, decaduto, receduto o escluso non ha diritto



alla restituzione delle quote associative versate né pretesa alcuna sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO 3°

ORGANI E ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6 - Organi dell'Associazione:

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo, all'interno del quale vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente; il Tesoriere e il Segretario;
- 3) l'Organo di Controllo Contabile.

Art.7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare altri soci per un massimo di 5 (cinque) mediante delega scritta, anche a mezzo e-mail.

L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul bilancio consuntivo, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quanto viene sottoposto alla sua attenzione.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.

Art.8 - Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, sarà facoltà del Consiglio Direttivo:

- a) redigere i regolamenti attuativi ed elettorali relativi al presente statuto;
- b) deliberare la partecipazione o stabilire rapporti di affiliazione con altre associazioni, anche sindacali, nominare e/o revocare tra i propri componenti i rappresentanti e i relativi ruoli nelle altre associazioni con le quali collabora o con le quali è affiliata;
- c) determinare la quota di ammissione nell'Associazione e la quota annuale o deliberare l'esonero da parte degli aderenti dal versamento di quote associative annuali;
- d) convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno;
- e) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- f) istituire un Comitato Esecutivo o altri organismi per il raggiungimento degli scopi sociali e, nel caso, redigere apposito Regolamento;
- g) deliberare su acquisizioni o vendita di immobili funzionali all'attività sociale;
- h) deliberare su scissioni, fusioni con altre associazioni con scopo sociale simile, acquisizioni di altre Associazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e a maggioranza dei



presenti. In caso di parità dei voti prevarrà l'indicazione espressa dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di cooptare nuovi componenti assumendo la delibera all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da 5 (cinque) a 9 (nove) e si rinnova ogni quinquennio.

Se nel corso del quinquennio il numero dei membri scende al di sotto di 3 (tre) si provvederà a nuove elezioni.

Il consiglio direttivo potrà riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, non è ammessa la delega.

Art.9 - Presidente

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e l'esecuzione delle delibere dello stesso Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art.10 - Organo di Controllo Contabile

L'Assemblea nomina, esclusivamente tra quanti non siano membri dell'Associazione, l'Organo di Controllo Contabile. Il/i primo/i membro/i di tale organo è/sono nominati durante la prima riunione dell'Assemblea dei soci.

Esso può essere composto da un Revisore unico o, alternativamente, da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo Contabile ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, di accertare la regolare



tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa ed esprime, mediante apposita relazione, il proprio parere sui conti consuntivi.

L'Organo di Controllo Contabile rimane in carica per tre esercizi, compreso quello nel quale è nominato, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno di mandato.

I membri dell'Organo di Controllo Contabile sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo Contabile ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza che la sua eventuale assenza infici la regolare costituzione del Consiglio e senza diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le relazioni dell'Organo di Controllo Contabile devono essere trascritte su apposito libro.

TITOLO 4°

RIMBORSO SPESE - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art.11 - Rimborso delle spese

Di norma tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite.

Ai soci vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione ed autorizzate. Il loro rimborso verrà attuato secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. Eventuali prestazioni continuative dei soci potranno essere remunerate secondo quanto stabilito dal



Consiglio.

Art.12 - Controversie

Tutte le divergenze che dovessero insorgere tra gli aderenti all'Associazione e gli organi direttivi nell'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, saranno risolte in via irrituale secondo equità da un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in lite, ciascuna delle quali nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così eletti nomineranno di comune accordo un altro arbitro che fungerà da Presidente.

In caso di disaccordo su tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione su iniziativa della parte più diligente.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Art.13 - Disposizione transitoria e finale

Trascorso un quinquennio dalla costituzione di UNIDIR-Credito, l'Assemblea dei soci, preso atto del numero di aderenti, eleggerà i componenti del Consiglio Direttivo (come previsto dall'art.7, ultimo comma), e potrà anche modificare ed integrare il presente Statuto.